



**OGGETTO: DISCIPLINA ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI – LIMITAZIONI E
DIVIETI DAL 31 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021
IL SINDACO**

Considerato che, durante il periodo che intercorre tra fine anno e l'Epifania, viene fatto largo utilizzo, come da tradizione, di articoli pirotecnici;

Considerato che tale consuetudine, in un periodo di grave emergenza sanitaria da Covid-19, pone un rischio alla salute pubblica in quanto può comportare, sia su area pubblica che privata, l'aggregarsi di gruppi di soggetti, adulti e non e, quindi, l'assembramento di più persone con inevitabili contatti a distanza inferiore al metro;

Visto il D.P.C.M. del 18 dicembre 2020, "ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";

Considerato che le finalità del suddetto D.P.C.M. è quella di tutelare la salute pubblica dal rischio pandemia e la sua ratio consiste nell'evitare il più possibile lo spostamento di persone in luoghi o in occasioni a rischio di contatti e/o di assembramenti;

Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati "CE del tipo", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;

Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";

Vista la nota Prefettizia prot. n. 29366 del 12.11.2016 e la nota prot. n.1108 del 15.01.2016 in cui si evidenziano i presupposti ed i requisiti per la redazione delle ordinanze contingibili ed urgenti nonché la necessità di adeguare la regolamentazione comunale alla libera vendita dei fuochi pirotecnici;

Vista la nota del Ministero dell'Interno n.15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020, indirizzata a tutti i Prefetti, in base alla quale misure del genere o similari sono consentite al Sindaco in base all'articolo 54 del T.U.E.L. 267/2000 e richiedono "la più

ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto”;

Visto l’art.50 c.5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che prevede in caso di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere esclusivamente locale”, prevedendo ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

Visto l’art.50 c.4 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, nella parte che prevede l’intervento del Sindaco con provvedimento contingibile e urgente per l’eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità;

Dato atto della trasmissione della presente alla Prefettura di Pistoia come “comunicazione preventiva” ai sensi dell’art. 50 c. 4 del T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

RITENUTO IN PREMESSA

di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano. Di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consente l’accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici. Che a seguito di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno sempre determinato il ferimento di persone e soprattutto interessato quelli che rientrano nella fascia della minore età. Di dover evitare spostamenti nonché assembramenti in attuazione all’ultimo D.P.C.M. del 18 dicembre 2020, “ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZARE E FAR ESPLODERE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo (FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI) nei giorni compresi tra il 31 Dicembre 2020 ed il 6 Gennaio 2021, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, sia nei luoghi pubblici e aperti al pubblico che in quelli privati.

SONO CONSENTITI i fuochi artificiali regolarmente commercializzati che danno/generano spettacoli luminosi senza la produzione di fragore alcuno.

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall’art.33 del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale con il deferimento all’Autorità Giudiziaria. Nei restanti casi non previsti, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta pari a € 50;

- che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto di Pistoia, sia immediatamente esecutiva, e venga trasmessa a: Comando Stazione Carabinieri di Agliana; Comando della Polizia Municipale; Comando Vigili del Fuoco di Pistoia. La presente Ordinanza sarà, altresì, trasmessa in copia, all'Albo Pretorio per la pubblicazione on-line.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

Agliana, 30-12-2020

Il Sindaco
Luca Benesperi